



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 06/08/2009

Titolo I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a istituti scolastici, nonché di quelli che il Comune ha in disponibilità da altri soggetti in forza di contratto per un periodo non inferiore ad anni 10.
2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
4. L'uso degli impianti è garantito alle società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato, nonché ai privati, sulla base dei criteri specificati nell'art. 20.
5. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. Viene quindi regolamentato:
 1. l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali.
 2. le modalità di concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di Noceto per il tramite del Servizio Cultura, Pubblica Istruzione e sport.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
 - per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di attività sportive o ricreative per un utilizzo per l'intera stagione sportiva ovvero per utilizzi saltuari ;
 - per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida a terzi l'insieme delle operazioni che consentono ad un impianto di funzionare ed erogare i servizi ai quali esso è deputato ;
 - per contributo economico, l'importo che l'Amministrazione comunale intende concedere a sostegno della gestione ;
 - per corrispettivo o canone, l'importo che il gestore dell'impianto corrisponde all'Amministrazione Comunale;
 - per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla Amministrazione Comunale o al gestore per l'utilizzo di un impianto sportivo.

Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Noceto, con riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base, impianti di 1^a generazione ed impianti di 2^a generazione.

- a) **IMPIANTI SPORTIVI DI BASE** - Ospitano attività monotematiche e politematiche che favoriscono la coesione sociale e l'aggregazione di fasce di cittadinanza dal punto di vista meramente sportivo; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio di ogni età, in forma dilettantistica e ricreativa.
- b) **IMPIANTI SPORTIVI DI 1^a GENERAZIONE** - Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva, ma non consentono di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale.
- c) **IMPIANTI SPORTIVI DI 2^a GENERAZIONE** – Impianti che, per caratteristiche tecniche e strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

2. In sede di prima applicazione, gli impianti sportivi del Comune vengono classificati come segue:

A) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE:

	IMPIANTO	COMPOSIZIONE	DESTINAZIONE PRINCIPALE
1	PALAZZETTO 7 F.LLI CERVI	n. 1 campo	Basket/pallavolo
2	PALESTRA B. SLAWITZ	n. 1 campo	Basket/calciotto
3	PALESTRA EX ELEMENTARE "PEZZANI"	n. 1 campo	Varie
4	BOCCIODROMO	n.4 campi	Bocce

B) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^a GENERAZIONE:

	IMPIANTO	COMPOSIZIONE	DESTINAZIONE PRINCIPALE
1	CENTRO SPORTIVO IL PIOPPO - 1	n.1 campo N. Capra n. 1	rugby
		n.1 campo gemello n. 2	rugby
		n.1 campo gemello n. 3	rugby
		n.1 campo Menoni 2	rugby
		strutture annesse	
2	CENTRO SPORTIVO IL PIOPPO - 2	n.1 campo in sintetico	calciotto-tennis
		n.2 campo in cemento	tennis
		tensostruttura	calciotto-tennis
		strutture annesse	
3	CENTRO SPORTIVO IL NOCE	n.1 campo in erba n.1	Calcio
		n.1 campo sintetico n. 2	Calcio
		n.2 campo allenamento/gioco	Calcio
		n.1 campo allenamento	Calcio
		strutture annesse	

4	CENTRO SPORTIVO PONTETARO (annesso centro civico "Cristian Mori")	n.1 campo in erba	Calcio
		n.1 campo in cemento	tennis
		strutture annesse	

C) IMPIANTI SPORTIVI DI 2^ GENERAZIONE:

	IMPIANTO	COMPOSIZIONE	DESTINAZIONE PRINCIPALE
1	PISCINA C. BRIZZOLARA	n.3 vasche natatorie	nuoto
		n.1 vasca laguna/fungo	
		strutture annesse	

Art. 4 - Criteri generali per l'affidamento della gestione

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture.

2. Gli impianti sportivi di base, individuati nel precedente articolo 3, comma 2, lett.a) – punti 1 – 2 - 3, costituiscono ai sensi della vigente convenzione tra Comune e Istituto Comprensivo di Noceto parte integrante delle scuole pubbliche per cui l'uso, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e 23/1996.

Qualora non venga esercitata direttamente dal Comune, la gestione delle palestre in orario extrascolastico viene affidata preferibilmente ai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Gli impianti sportivi di 1^ generazione vengono affidati in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.

4. Gli impianti sportivi di 2^ generazione vengono affidati in gestione attraverso le modalità definite dall'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) .

Titolo II - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE

Art. 5 – Modalità di affidamento della gestione

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo nel ri spetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 11/2007.

Art. 6 - Condizioni della gestione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- d) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- e) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;
- f) svolgimento attività sportiva analoga a quella a cui è stata destinata la struttura sportiva della cui gestione si tratta.
- g) radicamento del gestore nel tessuto sportivo e sociale del territorio in cui è presente l'impianto sportivo;

2. Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore venga individuato mediante procedura di evidenza pubblica, l'avviso deve inoltre indicare:

- la tipologia della procedura di selezione, differenziata in ragione della diversa tipologia e rilevanza dell'impianto;
- la valutazione della convenienza economica dell'offerta;
- la durata massima dell'affidamento, tenendo conto degli eventuali investimenti sull'impianto o sulle attrezzature di servizio che il Comune di Noceto potrà richiedere alla società o associazione affidataria;
- ogni altro eventuale criterio di valutazione dell'offerta che il Comune ritenga valido ed opportuno in relazione al singolo impianto oggetto di affidamento .

Art. 7 - Convenzioni

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene mediante stipula di apposita convenzione indicante per ogni impianto:

- a) oggetto della convenzione;
- b) descrizione dell'impianto;
- c) durata della gestione, determinata tenendo conto degli eventuali interventi di ristrutturazione o edificazione richiesti al soggetto gestore sull'impianto oggetto dell'affidamento;
- d) attività di gestione e manutenzione ordinaria;
- e) manutenzione straordinaria;
- f) migliorie;
- g) oneri a carico del gestore;
- h) canone;
- i) contributo del Comune a sostegno della gestione;
- j) criteri e modalità di utilizzo dell'impianto;
- k) riserva di uso gratuito dell'impianto da parte del Comune e/o di terzi;
- l) responsabilità e obblighi assicurativi;
- m) vigilanza e segnalazioni;
- n) cauzione;
- o) verbale di consegna e riconsegna;
- p) disciplina delle tariffe;
- q) decadenza e recesso;
- r) divieto di subappalto;
- s) risoluzione delle controversie;

- t) monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
 - u) spese contrattuali.
2. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della legge regionale n. 11/2007.
3. Il Comune potrà riconoscere contributi economici a sostegno o della gestione.
4. Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto, dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Titolo III - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI 2^ GENERAZIONE

Art. 8 – Modalità di affidamento della gestione

1. Il Comune affida il servizio di gestione degli impianti sportivi di 2^a generazione, ossia degli impianti sportivi che, per caratteristiche tecniche e strutturali, oltre alla gestione sportiva consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale, nel rispetto delle procedure, dei requisiti e dei criteri previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Art. 9 - Condizioni della gestione

1. Fermo quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi e ferme altresì le finalità ed i principi espressi nell'art. 1 che precede, l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali di 2^a generazione deve avvenire in modo che risulti sempre garantito il rispetto dei principi espressi nel presente regolamento.

Art. 10 – Contratti di affidamento del servizio di gestione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene mediante stipula di apposito contratto indicante per ogni impianto:
- a) oggetto del contratto;
 - b) descrizione dell'impianto;
 - c) durata della gestione;
 - d) attività di gestione;
 - e) manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
 - f) migliorie;
 - g) oneri a carico del gestore;
 - h) canone;
 - i) criteri e modalità di utilizzo dell'impianto;
 - j) riserve d'uso dell'impianto da parte del Comune di Noceto;
 - k) responsabilità e obblighi assicurativi;
 - l) vigilanza e segnalazioni;
 - m) cauzione;
 - n) verbale di consegna e riconsegna;
 - o) eventuale disciplina delle tariffe;
 - p) decadenza e recesso;

- q) subappalto;
- r) risoluzione delle controversie;
- s) monitoraggio della gestione;
- t) spese contrattuali.

2. Al contratto sono allegati il piano di utilizzo, il piano di conduzione tecnica nonché ogni altro piano o documento, previsti dal Comune di Noceto in sede di procedura di affidamento conformemente all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

Titolo IV – TARIFFE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 - Determinazione delle tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale.
2. Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.
4. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente può essere pagata al concessionario; negli altri casi al Comune. A tal fine, l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, stabilisce se le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi vengano introitate dal soggetto gestore, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Per quanto riguarda eventuali vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi, si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

Art. 12 – Pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento delle tariffe costituisce causa di revoca immediata della concessione in uso.
2. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
3. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo, la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto o dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
5. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
6. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 13 - Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali, siano essi gestiti direttamente dal Comune ovvero affidati in gestione, è concesso a titolo gratuito alle scuole pubbliche del territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali può altresì essere concesso a titolo gratuito a specifiche categorie di soggetti individuate, per gli impianti in gestione diretta, con apposite deliberazioni di giunta comunale ovvero fissate nell'ambito delle convenzioni stipulate per l'affidamento a terzi della gestione, ai sensi del presente regolamento.

Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 - Agibilità degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione assumeranno a proprio carico la responsabilità di garantire che in ogni momento venga rispettato quanto previsto dalla licenza di agibilità dell'impianto, ove prevista, anche per quanto attiene al rispetto della capienza massima fissata per l'impianto stesso.
3. Ogni adempimento e obbligo in materia di sicurezza ai sensi della vigente normativa in materia, ivi compresa se prevista l'assunzione del ruolo di titolare dell'attività ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996 e s.m.i., verrà posto a carico del soggetto gestore.

Art. 15 - Riserva di utilizzo degli impianti sportivi

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati.
2. In ragione di ciò, le convenzioni o i contratti con i quali viene formalizzato l'affidamento della gestione devono contenere un'apposita clausola con la previsione della riserva di utilizzo dell'impianto oggetto di affidamento in favore del Comune di Noceto.

Art. 16 - Sfruttamento pubblicitario

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con eventuale cointeressenza del Comune.
2. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti nell'atto di affidamento della gestione.
3. I concessionari della gestione degli impianti sportivi potranno conseguentemente essere tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.
4. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione.

Art. 17 - Concessione di impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi, anche se affidati a soggetti terzi, possono essere concessi sia dal soggetto gestore, previo consenso dell'Amministrazione comunale, sia dall'Amministrazione Comunale stessa anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, quali concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata presso l'impianto.
2. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive può essere subordinato alla costituzione di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla concessione e degli eventuali danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'evento.
3. Il relativo canone sarà introitato dal soggetto cui competono le tariffe di utilizzazione dell'impianto.

Art. 18 - Accesso agli impianti

1. Non è consentito l'accesso agli impianti sportivi ad atleti, iscritti o studenti che non siano accompagnati da un dirigente, allenatore o, per gli studenti, da un insegnante appositamente incaricato dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo.

Art. 19 – Impianti elettrici, termici e idraulici

1. Chiunque acceda ad un impianto sportivo dovrà astenersi dall'azionare strumenti e comandi degli impianti elettrici, termici e idraulici a servizio dell'impianto.
2. In caso di necessità di interventi sugli impianti è fatto obbligo di richiedere l'intervento del personale preposto a tali mansioni o attività.

TITOLO VI - CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20 – Modalità per la concessione in uso

1. La programmazione delle attività e la concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di Noceto compete al servizio Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, tenuto conto dei principi in materia di fruibilità e massimo utilizzo degli impianti.
2. Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. Il Comune rilascia la concessione e in uso delle palestre ai seguenti soggetti:
 - enti di promozione sportiva;
 - federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - privati, regolarmente costituiti in caso di concessione annuale come società o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive o del tempo libero.
4. In caso di pluralità di richieste di un impianto per una medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società ed alle associazioni aventi sede nel territorio comunale e quindi, fra queste ultime, a quelle affiliate a federazioni sportive

nazionali o ad enti di promozione sportiva.

5. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- b) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile;
- c) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

6. È riconosciuta priorità nell'assegnazione di utilizzo degli impianti sportivi alle istanze di concessione per l'intera stagione sportiva; le concessioni di tipo saltuario verranno rilasciate subordinatamente al soddisfacimento delle istanze di tipo annuale e comunque limitatamente alle disponibilità residue di ciascun impianto.

7. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato tutti gli obblighi previsti per l'utilizzo dell'impianto.

8. Per quanto attiene alla concessione in uso delle palestre, utilizzate a servizio delle scuole pubbliche, il relativo impiego nelle ore libere da impegni scolastici è regolato in conformità alle norme di cui alle Leggi n. 517/1997 e 23/1996 e tenuto conto della convenzione tra Comune di Noceto e Istituto Comprensivo di Noceto .

Art. 21 - Criteri per la richiesta

1. Le Società e Associazioni Sportive possono richiedere l'utilizzo delle palestre esclusivamente per le proprie attività istituzionali. Sono considerate tali le attività sportive rivolte alle fasce di età ufficialmente riconosciute dal proprio Ente federale (e/o promozionale e/o di avviamento allo sport) di riferimento, limitatamente allo/agli sport dichiarati dal sodalizio nel proprio Statuto o, in subordine, comunque effettivamente praticati negli ultimi cinque anni.

2. I privati di cui all'art. 20 comma 3 possono chiedere l'utilizzo delle palestre solo per svolgerci le attività dichiarate nella domanda, senza possibilità di mutarla successivamente.

Art. 22 – Durata della concessione

1. Il provvedimento di concessione in utilizzo di un impianto sportivo ha durata minima pari a 60 minuti, non comprensivi dell'uso degli spogliatoi, ove presenti.

2. Qualsiasi concessione avente durata inferiore ad un'intera stagione sportiva è considerata di tipo saltuario.

Art. 23 - Domanda di utilizzo

1. La domanda di utilizzo in concessione annuale delle palestre per l'intera stagione sportiva deve essere presentata ogni anno entro il 30 agosto. Oltre tale termine, l'istanza di rilascio della concessione in uso potrà non essere accolta.

2. Indicativamente entro il 30 settembre il Servizio Sport comunica le ore assegnate ad ogni Società per l'anno sportivo successivo ovvero il diniego.

3. In caso di istanza di concessione saltuaria di un impianto sportivo, il richiedente dovrà versare preventivamente all'Ufficio Economato del Comune di Noceto la somma corrispondente al canone tariffario approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La ricevuta del versamento, da presentare all'Ufficio Sport del Comune, costituisce titolo per l'utilizzo dell'impianto richiesto.

4. In caso di istanza di concessione per l'intera stagione sportiva da parte di soggetti non affiliati a Federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in applicazione della L.R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 13 e s.m.i., la domanda dovrà a pena di rigetto essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche da almeno un

istruttore di educazione fisica in possesso di diploma universitario ISEF di cui alla L. n. 88/1958 o di laurea in scienze motorie di cui al D.Lgs. n. 178/1998. A detto istruttore è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura comunale richiesta.

5. La domanda di utilizzo, unitamente a tutti i dati richiesti, deve essere compilata dal legale rappresentante del richiedente in ogni sua parte, preferibilmente su modulo appositamente predisposto dall'ufficio sport; in ogni caso, la domanda di concessione dovrà avere contenuto analogo a quello del modello predisposto dall'Amministrazione comunale, a pena di rigetto.

6. È facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda.

Art. 24 - Peculiarità e limiti di utilizzo

1. È fatto tassativo divieto di fruire dell'impianto sportivo oggetto di concessione e delle relative attrezzature per svolgervi attività diversa da quella che forma oggetto di concessione.

2. L'impianto assegnato in concessione dovrà essere utilizzato esclusivamente dal concessionario, che non potrà cedere né consentire l'utilizzo a terzi in tutto o in parte; parimenti, il concessionario non potrà invitare altri soggetti se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

3. I commi che precedono non trovano applicazione in caso di incontri ufficiali nell'ambito dei campionati organizzati dalle federazioni sportive cui il concessionario partecipa.

4. In caso di violazione dei divieti previsti dai commi 1 e 2, l'Amministrazione comunale si riserva di adottare ogni provvedimento che riterrà idoneo e opportuno.

Art. 25 - Oneri in capo all'utilizzatore

1. Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e a farsi carico del ripristino dei locali. A tal fine dovrà provvedere a compiere, al termine di ogni periodo di utilizzo, tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività; in particolare, sarà cura degli utilizzatori riporre le attrezzature utilizzate nei vani dedicati e garantire in ogni momento che le vie di accesso e di uscita dell'impianto siano sgombrare e accessibili.

2. Gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi dovranno essere lasciati in condizioni igieniche tali da consentirne la piena fruibilità da parte dei successivi utilizzatori.

3. È fatto obbligo agli utilizzatori degli impianti e in particolare delle palestre, di utilizzare calzature idonee in relazione alla tipologia di pavimentazione posata e di non introdurre cibi e bevande.

4. Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo diretto. In caso di accertata inosservanza degli obblighi connessi all'utilizzo degli impianti sportivi, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e potrà non concedere l'utilizzo degli impianti sportivi comunali ai soggetti, società e associazioni responsabili e fatto salvo quanto previsto nell'articolo che segue.

Art. 26 – Revoca e sospensione della concessione

1. L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere la concessione all'uso di un impianto sportivo in qualunque momento, ove sussistano o sopravvengano motivate ragioni di pubblico interesse. In tale ipotesi, con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di sospensione inviata dal Servizio Sport del Comune di Noceto verrà fissato il termine del procedimento stesso, che sarà fissato entro il limite massimo di

30 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, in ragione della motivazione posta a suo fondamento.

2. In caso di revoca, sarà dovuto al concessionario il rimborso delle somme versate in proporzione al periodo di utilizzo ancora da fruire; in caso di sospensione, il concessionario avrà diritto al recupero del periodo non effettivamente fruito, salvo che la revoca o la sospensione non siano imputabili a fatto del concessionario.

Art. 27 – Mancato utilizzato dell'impianto

1. Il concessionario che per motivi non imputabili al Comune di Noceto, compreso il caso fortuito o la forza maggiore, non potrà svolgere l'attività programmata e autorizzata, non avrà diritto né al recupero dell'attività né al rimborso della tariffa d'uso corrisposta né a non versare la tariffa d'uso ancora da corrispondere.

Art. 28 - Responsabilità

1. L'uso degli impianti, delle attrezzature, dei locali e di ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario.

2. Il legale rappresentante della società sportiva, ovvero il soggetto richiedente in caso di privati, che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori e/o utenti, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle attrezzature sportive, sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da una società ospite.

3. In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a non gravare il Comune di Noceto di oneri per danni cagionati da persone – quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori e tesserati, direttori di gara, pubblico e altri intervenuti – o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni morali e materiali e da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale che chiunque vada a promuovere.

4. Il legale rappresentante della società sportiva è altresì responsabile degli eventuali infortuni e sinistri occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dell'attività del proprio sodalizio.

5. È fatto obbligo di segnalare al personale comunale addetto all'impianto ovvero all'Ufficio Sport qualsiasi imperfezione, anomalia o malfunzionamento riscontrato nell'impianto concesso e nelle attrezzature, locali, accessori e pertinenze relativi.

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Nuovi impianti sportivi

1. Nell'ipotesi in cui il Comune di Noceto divenga proprietario di nuovi impianti sportivi non esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero ne acquisti la disponibilità per almeno dieci anni, la Giunta Comunale con propria deliberazione provvederà alla loro classificazione all'interno delle categorie individuate nell'art. 3.

2. Le norme del presente regolamento troveranno applicazione nei confronti dei nuovi impianti sportivi conseguentemente alla classificazione operata dalla Giunta Comunale ai sensi del comma che precede, senza necessità di apportare alcuna modificazione al regolamento.

Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle Leggi Regione Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 11 e 25/02/2000, n. 13, e s.m.i.
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le convenzioni in corso alla data di adozione del presente atto restano in vigore fino alla naturale scadenza, alle condizioni dalle stesse stabilite, purché non risultino in contrasto con la Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11 e s.m.i.

2. È facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione, coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Noceto per quindici giorni consecutivi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ed entra in vigore al termine della pubblicazione .

2. A seguito della sua entrata in vigore, il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il vigente regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 27/11/1995 e s.m.i e ogni altra disposizione comunale incompatibile con quanto qui previsto.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Titolo I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi	3
Art. 4 - Criteri generali per l'affidamento della gestione	4
Titolo II - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE	4
Art. 5 - Modalità di affidamento della gestione	4
Art. 6 - Condizioni della gestione	5
Art. 7 - Convenzioni	5
Titolo III - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI 2^ GENERAZIONE	6
Art. 8 - Modalità di affidamento della gestione	6
Art. 9 - Condizioni della gestione	6
Art. 10 - Contratti di affidamento del servizio di gestione	6
Titolo IV - TARIFFE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	7
Art. 11 - Determinazione delle tariffe	7
Art. 12 - Pagamento delle tariffe	7
Art. 13 - Uso gratuito degli impianti	8
Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE	8
Art. 14 - Agibilità degli impianti	8
Art. 15 - Riserva di utilizzo degli impianti sportivi	8
Art. 16 - Sfruttamento pubblicitario	8
Art. 17 - Concessione di impianti sportivi per manifestazioni non sportive	9
Art. 18 - Accesso agli impianti	9
Art. 19 - Impianti elettrici, termici e idraulici	9
Titolo VI - CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI I SPORTIVI	9
Art. 20 - Modalità per la concessione in uso	9
Art. 21 - Criteri per la richiesta	10
Art. 22 - Durata della concessione	10
Art. 23 - Domanda di utilizzo	10
Art. 24 - Peculiarità e limiti di utilizzo	11
Art. 25 - Oneri in capo all'utilizzatore	11
Art. 26 - Revoca e sospensione della concessione	11
Art. 27 - Mancato utilizzato dell'impianto	12
Art. 28 - Responsabilità	12
Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 29 - Nuovi impianti sportivi	12
Art. 30 - Norme di rinvio	13
Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie	13
Art. 32 - Entrata in vigore	13